



## **Decreto n° 083 / Pres.**

**Trieste, 27 marzo 2018**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA K) DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2015, N. 11 (DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE).

**Firmato da:**


SERGIO BOLZONELLO

in data 27/03/2018

**Siglato da:**

GABRIELLA DI BLAS

in data 27/03/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Vista** la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in particolare, l'articolo 14, comma 1 lettera k), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del principio di invarianza idraulica;

**Visto** l'articolo 3 comma 1 lettera v) della legge regionale 11/2015 che definisce l'invarianza idraulica quale "principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa";

**Visto** l'articolo 15 comma 9 della legge regionale 11/2015 in base al quale gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo;

**Richiamato** il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi orientali (P.G.R.A.), approvato con delibera n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il quale prevede, tra le misure di mitigazione non strutturali da applicarsi sul territorio distrettuale (misure: ITN004\_2FVG\_005\_M21, ITN006\_2FVG\_005\_M21, ITN009\_2FVG\_005\_M21, ITR061\_2FVG\_005\_M21 e ITI017\_2FVG\_005\_M21), "la predisposizione di un regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica (L.R. 11/2015, artt. 14 e 15), al fine di limitare i deflussi mediante la realizzazione o il miglioramento dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 9 marzo 2018, con la quale è stato approvato in via preliminare "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)";

**Preso atto** che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole giusta verbale n. 19 del 20 marzo 2018;

**Visto** il testo del "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" e ritenuto di emanarlo;

**Visti** gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 800 di data 21 marzo 2018;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

### Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicepresidente  
- Sergio Bolzonello -